



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 159/14**

Lussemburgo, 25 novembre 2014

Sentenza nella causa T-512/11  
Ryanair Ltd / Commissione europea

## **Il Tribunale annulla parzialmente la decisione della Commissione secondo cui, per i passeggeri in trasferimento o in transito, l'esenzione dalla tassa irlandese sul trasporto aereo non costituiva un aiuto di Stato**

*La Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d'indagine formale al fine di verificare che un'esenzione del genere non costituisse un aiuto di Stato*

Dal 30 marzo 2009, le compagnie aeree devono pagare in Irlanda un'accisa chiamata «tassa sul trasporto aereo» («TTA»), per «ogni partenza di passeggero su un aeromobile da un aeroporto» situato in Irlanda.

Secondo la legge finanziaria irlandese su cui si basa la TTA, la definizione del termine «passeggero» dispensa i passeggeri in trasferimento<sup>1</sup> o in transito<sup>2</sup> dal pagamento della tassa.

Quando è stata introdotta, la TTA era riscossa in base alla distanza tra l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di arrivo ed era fissata a 2 euro nel caso di un volo per una destinazione situata a una distanza massima di 300 km dall'aeroporto di Dublino (Irlanda) e a 10 euro negli altri casi. A seguito di un'indagine della Commissione, dal 1° marzo 2011, le autorità irlandesi hanno modificato le aliquote vigenti creando un'aliquota unica applicabile a tutte le partenze, pari a una tassa di 3 euro a prescindere dalla distanza percorsa.

Nel luglio 2009 la Ryanair ha presentato una denuncia alla Commissione, criticando vari aspetti della TTA istituita dall'Irlanda. La Ryanair ha sostenuto in particolare che non applicare la TTA ai passeggeri in trasferimento e in transito costituiva un aiuto di Stato illegale a favore delle compagnie aeree Aer Lingus e Aer Arann, perché queste ultime contano una quota relativamente elevata di passeggeri e di voli corrispondenti a tali categorie. La Ryanair ha precisato inoltre che l'importo forfetario della tassa costituiva per le compagnie low cost una quota della tariffa maggiore che per le compagnie aeree tradizionali. Infine, essa ha affermato che la minore aliquota impositiva basata sulla distanza percorsa favoriva l'Aer Arann, dato che il 50% dei passeggeri trasportati da tale compagnia viaggiava verso destinazioni situate a meno di 300 km dall'aeroporto di Dublino.

Con decisione del 13 luglio 2011, la Commissione ha rilevato che la mancata applicazione della TTA ai passeggeri in trasferimento o in transito non costituiva un aiuto di Stato, poiché tale misura non era selettiva<sup>3</sup> (v. [comunicato stampa](#) della Commissione). Ritenendo che l'esenzione

<sup>1</sup> Un «passeggero in trasferimento» è definito come «un passeggero che arriva su un volo a destinazione di un aeroporto e che riparte da tale aeroporto su un volo a destinazione diversa dall'aeroporto dove è iniziato il suo viaggio, laddove entrambi i voli sono oggetto di un'unica prenotazione e la durata tra l'orario di arrivo previsto del volo a destinazione dell'aeroporto e l'orario di partenza previsto del volo da tale aeroporto non supera le sei ore».

<sup>2</sup> La legge irlandese stabilisce che un «passeggero in transito» è «un passeggero che si trova a bordo di un aeromobile che atterra in un aeroporto durante il viaggio e che prosegue tale viaggio su quello stesso aeromobile».

<sup>3</sup> La Commissione ha invece ritenuto che l'applicazione di un'aliquota nazionale più bassa tra il 30 marzo 2009 e il 1° marzo 2011 sembrasse costituire un aiuto di Stato che sollevava problemi di compatibilità con il mercato interno. Infatti, l'applicazione di un'aliquota del genere avrebbe potuto avvantaggiare illegittimamente i voli nazionali rispetto ai voli transfrontalieri. La Commissione ha conseguentemente avviato un procedimento d'indagine formale nei riguardi di quest'ultima misura. Tale procedimento ha portato, il 25 luglio 2012, all'adozione di una decisione da parte della Commissione (v. [comunicato stampa](#) della Commissione). Con tale decisione, la Commissione ha ritenuto che la misura in parola costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. L'Aer Lingus e la Ryanair erano fra i beneficiari dell'aiuto di Stato. Queste due compagnie aeree hanno proposto ricorso al Tribunale avverso tale decisione

costituisca un aiuto di Stato, la Ryanair chiede al Tribunale dell'Unione europea il parziale annullamento della decisione della Commissione.

La Ryanair sostiene, in particolare, che la Commissione avrebbe dovuto nutrire «seri dubbi» circa la compatibilità dell'esenzione e che avrebbe dovuto avviare il procedimento d'indagine formale al riguardo<sup>4</sup>. Essa ritiene altresì che la Commissione sia erroneamente giunta alla conclusione che l'esenzione non era selettiva. Infine, la Ryanair afferma che l'obiettivo dell'esenzione è estraneo alla natura del sistema fiscale e favorisce le compagnie aeree tradizionali.

**Con la sentenza odierna, il Tribunale annulla la decisione della Commissione, nella parte in cui vi si afferma che non applicare la tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito e in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato.**

Quando, durante la fase preliminare d'indagine su una misura di Stato, la Commissione incontra serie difficoltà che le fanno sorgere dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato interno, essa deve avviare il procedimento d'indagine formale. **Il Tribunale ha dunque esaminato se nel presente caso fossero presenti elementi che potessero essere indice del fatto che la Commissione aveva incontrato simili difficoltà.**

**A tal proposito il Tribunale considera, da un lato, che la durata della fase preliminare d'indagine è eccessiva e che non sussistono circostanze tali da giustificarla.** Infatti, la decisione della Commissione è stata adottata il 13 luglio 2011 al termine di una fase preliminare d'indagine iniziata il 21 luglio 2009 – data in cui è stata ricevuta la denuncia della Ryanair– ossia circa 24 mesi prima. **Un simile lasso di tempo eccede quanto di solito implica una prima indagine**, il cui unico scopo è quello di permettere alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla qualificazione delle misure sottoposte alla sua valutazione e sulla loro compatibilità con il mercato interno. Ciò è dunque indice del fatto che la Commissione ha incontrato serie difficoltà al momento di tale indagine.

**Dall'altro lato, il Tribunale ritiene che l'indagine svolta dalla Commissione sia incompleta e insufficiente.** Ciò si evince da talune incoerenze nella decisione della Commissione stessa, così come tra quest'ultima e il contenuto della lettera delle autorità irlandesi che ha ispirato l'indagine sull'esenzione. Tali incoerenze portano a concludere che, quando ha adottato la decisione, **la Commissione non aveva informazioni che le consentissero di svolgere un'indagine sufficientemente completa sulla natura selettiva della misura e di ritenere che le modalità di applicazione dell'esenzione non sollevassero dubbi.**

Il Tribunale giunge così alla conclusione che un insieme di **indizi oggettivi e concordanti** permette di affermare che **la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale al fine di verificare che l'esenzione non aveva natura selettiva e di concludere eventualmente nel senso dell'insussistenza di un aiuto di Stato. Ciò avrebbe permesso alla Ryanair e alle altre parti interessate di presentare le loro osservazioni nell'ambito di tale procedimento.**

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

(cause [T-473/12](#), Aer Lingus/Commissione, e [T-500/12](#), Ryanair/Commissione). Le sentenze relative a queste cause saranno pronunciate nei prossimi mesi.

<sup>4</sup> La Ryanair a tal fine deduce i seguenti indizi: i) la durata eccessiva e irragionevole del procedimento preliminare d'indagine (quasi 24 mesi) e ii) il contenuto della decisione della Commissione, che sarebbe viziato da incoerenze e inesattezze. La Ryanair afferma in particolare che la Commissione ha ommesso di definire i principi di creazione delle entrate, di prevenzione della doppia imposizione e di neutralità fiscale e ne ha fatto un'applicazione erronea.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*